



COMUNE DI SAN LEONARDO

PROVINCIA DI UDINE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ANNO 2025
N. 36 del Reg. Delibere

OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI (EX ART. 20 DEL D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 E S.M.I.). RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AL 31/12/2024.

L'anno duemilaventicinque, il giorno undici del mese di dicembre alle ore 19:00 si è riunito il Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

		Presente/Assente
Comugnaro Antonio	Sindaco	Presente
Cernotta Jordana Maree	Consigliere	Presente
Busatto Barbara	Consigliere	Presente
Ruttar Ivan	Consigliere	Presente
Pertoldi Massimo	Consigliere	Presente
Susani Marco	Consigliere	Presente
Clinaz Silvano	Consigliere	Presente
Bottos Samuele	Consigliere	Assente
Magnan Kevin	Consigliere	Presente
Snidarcig Erica	Consigliere	Assente
PREDAN MICHELA	Consigliere	Presente
Mamusa Martin	Consigliere	Presente
Obit Federica	Consigliere	Presente

Presenti come assessori esterni:

Pontoni Romeo	Presente
Casanova Panzon Tiziana	Presente
Carlig Michela	Presente

Assiste il Segretario Sbuelz Eleonora.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza Comugnaro Antonio nella sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI (EX ART. 20 DEL D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 E S.M.I.). RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AL 31/12/2024.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato quanto disposto dal D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), così come da ultimo modificato con il D.lgs. 16 giugno 2017 n. 100;

Vista la deliberazione della Corte dei Conti – Sezione delle Autonomie n. 22 del 21 dicembre 2018 con la quale sono state adottate apposite “Linee d’indirizzo per la revisione ordinaria delle partecipazioni, con annesso il modello standard di atto di ricognizione e relativi esiti, per il corretto adempimento, da parte degli enti territoriali, delle disposizioni di cui all’art. 20 del d.lgs. n. 175/2016”;

Richiamato il piano operativo di razionalizzazione adottato, ai sensi dell’art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con deliberazione di Consiglio comunale n. 18 del 31/05/2015, provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento periodico ai sensi dell’art. 20 del T.U.S.P.;

Visto che ai sensi del predetto T.U.S.P. (art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall’art. 4, c. 2, T.U.S.P.;
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l’utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, “in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato” (art. 4, c. 3, T.U.S.P.);

Rilevato che per effetto dell’art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune ha effettuato una revisione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 22/09/2017 ad oggetto: “Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. - ricognizione partecipazioni possedute”;

Considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all’efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall’Ente, con particolare riguardo all’efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall’Ente;

Considerato che la revisione/analisi periodica è adempimento obbligatorio, con esito da comunicare ai sensi dell'art. 24, c.1, T.U.S.P.;

Rilevato che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

Preso atto del parere favorevole ex art. 49, D.lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Di seguito gli interventi:

Il Sindaco riassume in sintesi il quadro delle società partecipate dirette (Net e CAFC) e indirette (Acquedotto Poiana, Ecosinergie e Exe, in fase di liquidazione), con dati aggiornati al 2024.

Predan rileva criticità sui risultati di amministrazione della Net.

Il Sindaco osserva possa essere stato un refuso e, comunque, rileva che l'assetto societario della Net sia cambiato negli ultimi tempi. In ogni caso, rassicura sul suo impegno ad approfondire il profilo.

Predan richiama, *de relato*, l'affermazione di un operatore telefonico dipendente Net, connessa ad allusioni critiche sul popolamento del territorio delle valli da parte dei residenti rispetto alle eventuali lamentele di questi ultimi sulla qualità del servizio fruito.

Il Sindaco condanna fortemente l'affermazione dell'operatore di Net che avrebbe detto una frase del tipo: *‘è ora che smettiate di abitare in quei posti’*.

Tutto ciò premesso e considerato, i presenti dichiarano di non trovarsi in alcuna situazione di conflitto di interessi, nemmeno potenziale, che possa dar luogo a un obbligo di astensione;

Con voti favorevoli 11 su 11 consiglieri aventi diritto al voto resi nelle forme di legge, vista la Legge nr. 142/1990, i pareri e le attestazioni previsti, la Legge nr. 127/1997, la L.R. nr. 49/1991, la L.R. nr. 23/1997 e lo Statuto Comunale

DELIBERA

1. che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare la ricognizione delle partecipazioni possedute al 31.12.2024 come da allegato alla presente deliberazione;
3. di prendere atto che la ricognizione effettuata non prevede un piano di razionalizzazione;
4. di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 20, comma 3, del T.U.S.P.;
5. che copia della presente deliberazione sia inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, attraverso l'apposito applicativo ed alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

Con separata, unanime e palese votazione, la presente delibera viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1, comma 19, L.R. 21/2003.

Letto, confermato e sottoscritto,

**Il Presidente
Comugnaro Antonio**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

**Il Segretario
Sbuelz Eleonora**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.